

CAMPER CLUB LA GRANDA
www.camperclublagranda.it
beppe@cnet.it

I CONTRASSEGNI PER INVALIDI CAMBIANO DOPO IL PARERE DEL GARANTE

IL PARERE DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Gent.le Utente,

in riferimento alla Sua e-mail del 21 gennaio 2004, Le facciamo presente che l'art. 74 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), in vigore dal 1° gennaio u.s., ha previsto particolari accorgimenti a garanzia della riservatezza delle persone in relazione al trattamento di dati personali contenuti in contrassegni di circolazione, destinati all'esposizione all'interno di veicoli, anche relativi a persone disabili. La disciplina prevista dal Codice, norma di rango primario, prevale su ogni altra disposizione con essa in contrasto, producendo un effetto abrogativo sullo specifico quadro normativo previgente (art. 381 del d.P.R. n. 495 del 1992). Secondo quanto disposto dall'art. 74 del Codice, i contrassegni per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide devono dunque contenere la sola indicazione del comune e del sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione ed il numero della stessa, senza l'apposizione di altre diciture (ad esempio "contrassegno invalidi", "contrassegno rilasciato ai sensi degli artt. 188 del d.lg. n. 285/1992 e 381 del d.P.R. n. 495/1992") o simboli (come il simbolo di una persona su una sedia a rotelle) dai quali possa desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno. Per controllare la validità del contrassegno, non è infatti indispensabile riportare particolari simboli o diciture visibili e comprensibili a chiunque, ma è sufficiente porre in evidenza l'indicazione del comune competente e del numero di autorizzazione, informazioni dalle quali si può agevolmente risalire al titolare del permesso, sapere se il documento è contraffatto e verificare il suo uso corretto. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata, da esibire in caso di richiesta o di accertamento, possono pertanto essere riportate sul lato posteriore del contrassegno o comunque opportunamente celate alla visibilità dall'esterno del veicolo, rendendole invece conoscibili su richiesta del pubblico ufficiale. RicordandoLe che la normativa nazionale ed internazionale di riferimento, i Comunicati stampa e gli articoli pubblicati dalla Newsletter dell'Autorità ogni settimana sono consultabili nel sito <http://www.garanteprivacy.it>,

Le inviamo cordiali saluti.

Garante per la protezione dei dati personali
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma - Italia
Telefono: +39 06 69677.1
Facsimile: +39 06 69677.915
E-mail: urp@garanteprivacy.it
Sito Web: <http://www.garanteprivacy.it>

LA NOTA DEL SITO www.superabile.it

Già nel 1999, alcune associazioni avevano proposto ricorso al Garante per la protezione dei dati personali in merito all'indicazione espressa del nome e del cognome del titolare del contrassegno arancione così come l'esposizione di documenti personali in quanto integrava una violazione della privacy della persona interessata.

Il contrassegno arancione riportava, infatti, le generalità del titolare del permesso di circolazione, accanto alla scritta "parcheggio invalidi".

Il Garante, con Pronuncia del 19 gennaio 1999, ha ritenuto che l'indicazione dei dati personali sul contrassegno arancione comporta una effettiva violazione della normativa sulla privacy ed è, quindi, illegittima.

Oggetto della censura del Garante non sono state le operazioni relative alla raccolta dei dati personali (anche di natura sensibile) dei cittadini disabili, la cui legittimità si fonda, secondo quanto previsto dalla legge del 1996, sui suddetti articoli 188 e 381, i quali attribuiscono ai Comuni la competenza in ordine all'emissione dei contrassegni per i parcheggi riservati.

Il Garante ha ribadito che i Comuni, nell'ambito di tali competenze, sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 10 della legge n.675/1996 a tutela del soggetto cui si riferiscono i dati 'trattati' ed a predisporre idonee misure di sicurezza per la conservazione delle informazioni trattate.

E' stato correttamente sottolineato, inoltre, che il trattamento dei dati sensibili - anche quando è consentito da una disposizione di legge - deve tassativamente avvenire nel rispetto del principio della pertinenza e della non eccedenza rispetto alle finalità previste.

In altre parole, i dati sensibili di ogni individuo possono essere raccolti ed utilizzati unicamente per uno scopo (lecito) e preventivamente comunicato al Garante, con la conseguenza che ogni ulteriore e diverso utilizzo è certamente illegittimo.

Nel caso del "contrassegno arancione", la presenza del nominativo riportato sulla parte esterna del documento trova fondamento unicamente nell'esigenza di reprimere eventuali usi illegittimi dello stesso contrassegno, permettendo di risalire immediatamente all'effettivo e legittimo titolare.

Ebbene, secondo quanto deciso dal Garante tali esigenze di controllo non sono tali da soddisfare il requisito della 'pertinenza' e della 'non eccedenza'. Infatti il controllo può essere effettuato anche senza imporre l'esposizione dei dati "sensibili", ma adottando altre modalità.

L'indicazione delle generalità dell'interessato è dunque superflua e costituisce una violazione della privacy del disabile, violazione che - come rilevato - non può trovare giustificazione in nessuna esigenza di carattere funzionale.

Non solo: secondo il Garante, anche la stessa dicitura relativa al parcheggio per persone invalide risulta del tutto inutile, in quanto il contrassegno reca già un disegno che identifica la categoria nel cui interesse il contrassegno è predisposto.

Il Garante non si è limitato, però, a rilevare l'illiceità delle modalità di predisposizione ed esposizione dei predetti documenti, ma ha suggerito alcune soluzioni ad essa.

Secondo quanto previsto dalla decisione del 1999, per non incorrere in violazioni della privacy le generalità del titolare del contrassegno dovranno essere indicate nella parte posteriore dello stesso oppure potrebbero addirittura essere nascoste alla visibilità esterna ed esibite solo alla richiesta di un pubblico ufficiale.

Il Garante ha poi sollecitato il Governo a valutare la possibilità di modificare il modello di contrassegno invalidi - che, come detto, è stabilito dal regolamento di attuazione del Codice della Strada - rendendolo conforme ai principi ed ai dettami della legge 675.

In attesa di tale innovazione, il Garante ha, poi, invitato i Comuni a fare in modo che i contrassegni siano strutturati in modo da essere rispettosi della privacy dei titolari, nonché ad autorizzare questi ultimi a mascherare o cancellare le proprie generalità dai contrassegni.

Il Garante ha censurato, infine, la prassi, invalsa in taluni Comuni, di far esporre sul parabrezza dell'auto le fotocopie di alcuni documenti, quali il libretto di circolazione o i documenti di identità.

Si tratta - ha affermato il Garante - di un uso che può essere giustificato solo in via transitoria e che, comunque, deve far salva la possibilità per i disabili di eliminare i propri dati personali dai documenti esposti.

(www.superabile.it)

COSA PREVEDE IL CODICE DELLA STRADA

Art. 381 del DPR n. 495/92 - Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide (art. 188 C.s.).

1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati

con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità.

CAPO V (del Dlvo n.196/03)
PARTICOLARI CONTRASSEGNI

Art. 74

Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.